



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 50/25 DEL 5.12.2006

Oggetto: Assegnazione di risorse a favore di comuni singoli o associati e province che attuano processi di mobilità volontaria e riorganizzazione per l'inserimento nelle proprie dotazioni organiche del personale delle comunità montane che cessa per effetto dell'applicazione della legge regionale n. 12 del 2005. Legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, art. 10, comma 4. UPB S04.019 - cap. 04019.

L'Assessore degli Enti locali, finanze e urbanistica riferisce che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, art. 10, comma 4 - relative alla concessione di finanziamenti a favore di comuni singoli o associati e province che attuano processi di mobilità volontaria e riorganizzazione per l'inserimento, nelle proprie dotazioni organiche, del personale delle comunità montane che cessa per effetto dell'applicazione della legge regionale n. 12 del 2005 - si è proceduto alla definizione del piano di spesa relativo al personale per il quale sono stati definiti e resi operativi i trasferimenti ad altro ente.

L'Assessore rileva, al riguardo, che la gran parte dei processi di mobilità volontaria del personale delle comunità montane è ancora in itinere, situazione, questa, da collegarsi allo stato di attuazione del riordino territoriale, organizzativo e funzionale degli enti, disciplinato dalla legge regionale n. 12 del 2005, la cui concretizzazione è subordinata all'adozione del definendo Piano degli ambiti ottimali per l'esercizio associato di servizi e funzioni comunali, di cui all'art. 2 della stessa legge regionale.

Preso atto, pertanto, delle interlocuzioni in corso tra le Amministrazioni locali e della necessità di disporre, sulla base dei trasferimenti attualmente definiti, le assegnazioni finanziarie previste dalla suddetta normativa, l'Assessore propone l'adozione dell'allegato piano di spesa, per gli anni 2006, 2007 e 2008.

Precisa che i trasferimenti sono stati quantificati in misura sufficiente alla copertura degli oneri complessivamente valutati, entro il limite di spesa stabilito dalla succitata legge regionale n. 4 del 2006.



I dati finanziari indicati sono stati forniti dagli enti destinatari del personale transitato, in base al trattamento economico applicato al momento dell'inserimento nelle proprie piante organiche, e comprendono il conteggio dei relativi oneri riflessi. Per le frazioni di anno i finanziamenti sono commisurati in dodicesimi.

L'Assessore chiarisce che l'attuale piano di spesa sarà oggetto di aggiornamento annuale, limitatamente agli anni 2007 e 2008, in relazione alla conclusione di ulteriori processi di mobilità a termini della succitata disposizione legislativa e che, le eventuali somme non utilizzate, sino alla concorrenza della quota di stanziamento di € 2.000.000, individuata dall'art. 10, comma 4 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, a carico del fondo per il funzionamento degli enti locali (cap. 04019), saranno ripartite, per la parte residuale, secondo i criteri della legge regionale n. 25 dell'anno 1993.

La Giunta regionale, udita la relazione dell'Assessore degli Enti locali, Finanze e Urbanistica, visto il parere di concerto espresso dall'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ed acquisito il parere favorevole di legittimità del competente Direttore Generale

DELIBERA

- 1) di approvare l'assegnazione delle risorse destinate ai comuni singoli e associati e alle province che hanno attuato processi di mobilità volontaria e riorganizzazione per l'inserimento, nelle proprie dotazioni organiche, del personale delle comunità montane che cessa per effetto dell'applicazione della legge regionale n. 12 del 2005, secondo l'allegato piano di spesa stralcio per il triennio 2006, 2007 e 2008, a copertura totale degli oneri attualmente individuati, secondo i criteri indicati nella premessa;
- 2) di ripartire, a favore degli enti locali, secondo i criteri del fondo per il funzionamento degli enti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 25 del 1993, le somme non assegnate per le finalità di cui all'art. 10, comma 4 legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, cui la stessa legge riserva, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, un massimale di € 2.000.000, a carico del capitolo di spesa 04019.

Il Direttore Generale
Fulvio Dettori

Il Presidente
Renato Soru



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 50/25
DEL 5.12.2006